

MILANO, 11 MAGGIO 2021

Spettabile Clientela

OGGETTO: LA MATERNITA' IN CASO DI ADOZIONE

Maternità e paternità nelle adozioni e affidamenti

La normativa a tutela della maternità e paternità non si applica solo ai casi di figli della coppia ma anche nei casi di adozione e affidamento. La particolarità di queste situazioni riguarda, in particolar modo, l'età del bambino; questo rende impossibile fissare i limiti durata dei congedi e dei permessi a partire dalla data di nascita del bambino. Per questi motivi, la data che viene presa in considerazione è quella dell'ingresso in famiglia del minore.

Congedo di maternità e paternità

Il **congedo di maternità** spetta alle lavoratrici che abbiano adottato un minore; la durata massima del congedo è pari a cinque mesi.

In caso di **adozione nazionale**, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. In caso di **adozione internazionale**, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Resta però ferma la durata complessiva del congedo, pari a cinque mesi, e questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità fino alla data di dimissioni del bambino; questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica.

Nel caso di **affidamento di minore**, invece, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, ma per un periodo massimo di tre mesi.

Quanto al **congedo di paternità**, il diritto al congedo sopra descritto, qualora non venga richiesto dalla madre, è riconosciuto al padre alle medesime condizioni di fruibilità.

Quindi, schematizzando:

Spetta

- alle lavoratrici (e, in caso non venga richiesto dalla madre, è riconosciuto al padre alle medesime condizioni) che abbiano adottato un minore
 - la durata massima del congedo è pari a cinque mesi
- in caso di adozione nazionale
 - il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice
- in caso di adozione internazionale
 - il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Resta però ferma la durata complessiva del congedo, pari a cinque mesi, e questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
- in caso di affidamento di minore
 - il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, ma per un periodo massimo di tre mesi.

Congedo parentale

Il **congedo parentale** spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, per un totale di dieci mesi tra i due genitori, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Da un punto di vista retributivo, per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi che dovranno essere fruiti nei primi sei anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Nel pubblico impiego è previsto un trattamento di maggior favore, dal momento che il primo mese di congedo parentale è retribuito al 100 per cento della retribuzione.

Quindi, schematizzando:

Congedo parentale

Spetta

- nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento
- può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari
- per un totale di dieci mesi tra i due genitori, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Congedo per la malattia del figlio

Il **congedo per la malattia del figlio** spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. I genitori possono fruirne senza limiti temporali fino all'età di sei anni del bambino. Tra i sei e gli otto anni di vita del bambino i genitori adottivi o affidatari possono fruire del congedo per la malattia del figlio nei limiti di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare nei limiti di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

Quindi, schematizzando:

Spetta

- nel caso di adozioni e di affidamento

- i genitori possono fruirne senza limiti temporali fino all'età di sei anni del bambino
- tra i sei e gli otto anni di vita del bambino i genitori adottivi o affidatari possono fruire del congedo per la malattia del figlio nei limiti di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.
- qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare nei limiti di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

Riposi giornalieri (ex allattamento)

I **riposi giornalieri** (una volta denominati **permessi per allattamento**, spettano anche nel caso delle adozioni e degli affidamenti. In particolare, la **madre adottiva**, o che riceve il **minore in affidamento**, ha diritto a due periodi di riposo al giorno, di un'ora ciascuno,

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

4

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016

anche cumulabili. La lavoratrice ha diritto ad una sola ora al giorno se il suo orario di lavoro giornaliero è inferiore alle sei ore. Nel caso in cui il figlio sia affidato solo al padre (o nel caso in cui la madre adottiva o affidataria sia morta o affetta da grave infermità, o nel caso non si avvalga di questi riposi o nel caso non sia lavoratrice dipendente), i riposi giornalieri spettano al **padre adottivo** o affidatario.

I riposi giornalieri possono essere fruiti entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia.

Quindi, schematizzando:

Spettano

- nel caso di adozione e di affidamento

- possono essere fruiti entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia
- la madre adottiva, o che riceve il minore in affidamento, ha diritto a due periodi di riposo al giorno, di un'ora ciascuno, anche cumulabili (la lavoratrice ha diritto ad una sola ora al giorno se il suo orario di lavoro giornaliero è inferiore alle sei ore)
- nel caso in cui il figlio sia affidato solo al padre (o nel caso in cui la madre adottiva o affidataria sia morta o affetta da grave infermità, o nel caso non si avvalga di questi riposi o nel caso non sia lavoratrice dipendente), i riposi giornalieri spettano al padre adottivo o affidatario.

A disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Dott. Monica Melani